

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000038
DATA: 12/03/2024 19:10
OGGETTO: Approvazione del "PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. WHISTLEBLOWING) E RELATIVE FORME DI TUTELA".

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Campagna Anselmo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Fini Milena - Direttore Scientifico
Con il parere favorevole di Damen Viola - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

Su proposta di Sveva Borin - Risk Management e governo clinico che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [06-02]


DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Servizio Acquisti Area Vasta (SAAV)
- Dipartimento Tecnico
- Amministrazione della Ricerca
- Marketing Sociale
- Comunicazione e Relazione con i Media
- Servizio Prevenzione e Protezione
- Direzione Amministrativa
- Direzione Generale
- Direzione Sanitaria
- Direzione Scientifica
- SAITER - Servizio di Assistenza Infermieristica, Tecnica e Riabilitazione
- Dipartimento Patologie Specialistiche
- Relazioni Sindacali
- ICT
- Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Economica del Personale - SUMAEP (SC)



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)
- Servizio Unico Metropolitan Economato (SUME)
- Servizio Unico Metropolitan Contabilita' e Finanza (SUMCF)
- Uff. Libera Professione
- Accesso ai Servizi
- Affari Legali e Generali
- Programmazione, Controllo e Sistemi di Valutazione
- Farmacia
- Formazione
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Dipartimento Rizzoli RIT Research, Innovation Technology
- Dipartimento Patologie Complesse
- Dipartimento Rizzoli - Sicilia
- Patrimonio ed Attivita' Tecniche
- RS Direzione Amministrativa
- Clinical Trial Center
- Ingegneria Clinica

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000038_2024_delibera_firmata.pdf	Borin Sveva; Campagna Anselmo; Cilione Giampiero; Damen Viola; Fini Milena	B8B4F5AE2F5E521662F966708C3115AFF 0AF5EC4103786811E7388A3988C80A3
DELI0000038_2024_Allegato1.PDF:		2F2D18494DB124A99103B47ABEE99F4A2 B8AA50BE43FB7DC897DBCA80891B04F



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione del "PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. WHISTLEBLOWING) E RELATIVE FORME DI TUTELA".

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";


il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81, Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – RGPD o GDPR);

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*";

visti altresì:



il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019;

il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023;

l'aggiornamento 2023 del PNA 2022 di cui alla Deliberazione ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023;

la Deliberazione n. 311 adottata dall'ANAC il 12 luglio 2023 recante *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*;

la Deliberazione n. 301 del 12 luglio 2023 con cui ANAC ha adottato il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio;

il Provvedimento 6 luglio 2023, n. 304 con cui l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 36, par. 4 e 58, par. 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si è pronunciato sulle menzionate Linee guida ANAC, esprimendo parere favorevole;

dato atto che con il Decreto Legislativo n. 24/2023 sono state abrogate in particolare le seguenti disposizioni: articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165; articolo 3 della Legge 30 novembre 2017, n. 179;

richiamate le Deliberazioni dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (di seguito anche “IOR” o “Istituto”):

n. 278 del 31/10/2022, “Adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2022-2024 di prima applicazione”;


n. 67 del 28/02/2023, “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025: approvazione della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza”;

n. 218 del 08/07/2021, “Individuazione e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Decorrenza 1° luglio 2021”;

n. 168 del 28/06/2023, “Rinnovo dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Decorrenza 1° luglio 2023”;

n. 205 del 28/07/2023, “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025”;

richiamata altresì la Deliberazione dell'Istituto n. 11 del 31/01/2024 avente ad oggetto: Approvazione del “Codice di comportamento per il personale operante nell'Istituto Ortopedico Rizzoli” che prevede, per i



dipendenti e gli altri soggetti destinatari del Codice, l'obbligo di segnalare eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui siano venuti a conoscenza;

considerato che ANAC, con Deliberazione n. 311/2023 recante “ *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*” ha previsto, in attuazione e alla luce delle previsioni del D.lgs. 24/2023, che i soggetti del settore pubblico definiscano in un apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, predisponendo e attivando al proprio interno appositi canali di segnalazione;


rilevato che l'Istituto Ortopedico Rizzoli:

- si è dotato dal 15 gennaio 2019 di una piattaforma informatizzata (accessibile dalla pagina della Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, dedicata alla Segnalazione delle condotte illecite - whistleblowing) che garantisce, per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, una rafforzata tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, tramite il ricorso a strumenti di crittografia e all'utilizzo di un codice identificativo univoco di 16 cifre con il quale è possibile “dialogare” con il RPCT;
- ha approvato con Deliberazione n. 3 del 03/01/2022 l'“Aggiornamento Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (cd. whistleblowing) e relative forme di tutela”, alla luce anche delle Linee Guida in materia adottate da ANAC con Deliberazione n. 469 del 9 giugno 2021;

ritenuto di aggiornare ulteriormente il Protocollo operativo di cui alla Deliberazione n. 3/2022 con il protocollo operativo, allegato e parte integrante del presente provvedimento il quale, tra l'altro, descrive le modalità di segnalazione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 e dalle Linee Guida di cui alla Deliberazione ANAC n. 311/2023;

ritenuto inoltre, a seguito di confronto con i servizi preposti, di procedere all'implementazione dell'applicativo dedicato alle segnalazioni del whistleblowing su piattaforma cloud, mediante adesione ad apposito servizio messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni e qualificato ACN (Autorità Nazionale per la Cyber-sicurezza);

richiamate:



- la comunicazione del 04 gennaio 2024 del fornitore della piattaforma di cui al punto che precede, avente ad oggetto l'avvenuta attivazione della piattaforma stessa, acquisita agli atti IOR al fascicolo n. 263/2024;
- la successiva comunicazione del 12 febbraio 2024 del medesimo fornitore che conferma l'avvenuta adesione dell'Istituto al servizio di cui trattasi contestualmente alla registrazione alla piattaforma sopra descritta;

considerato che, con le competenti funzioni aziendali, si è provveduto all'aggiornamento dell'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativa alla procedura di segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing) come da ultimo disciplinata dal D.lgs. 24/2023 e che tale informativa sarà pubblicata nella pagina dedicata al whistleblowing della Sottosezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale

dato atto che:

è stata effettuata, come previsto dall'art. 13, comma 6, del D.lgs. 24/2023, una Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 che è stata trasmessa al Data Protection Officer (DPO) con PG 2435 del 12/02/2024;


relativamente a tale valutazione d'impatto è stato acquisito agli atti IOR parere favorevole del Data Protection Officer (DPO) con PG n. 2645 del 15/02/2024;

precisato che si è provveduto, in data 08 febbraio 2024, ad effettuare l'informativa alle Organizzazioni Sindacali del Comparto e delle Aree dirigenziali ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.lgs. 24/2023, con relativa acquisizione agli atti IOR in fascicolo n. 263/2024, avente ad oggetto il protocollo operativo allegato al presente provvedimento;

dato atto che dalle Organizzazioni Sindacali non sono pervenute osservazioni in ordine al contenuto del documento proposto

Delibera


Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:



1. di approvare e adottare il “Protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing) e relative forme di tutela”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, in sostituzione del Protocollo operativo sulla medesima tematica di cui alla Deliberazione IOR n. 3/2022;
2. di precisare che il Protocollo operativo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, potrebbe essere soggetto ad eventuali modifiche ad opera di successive deliberazioni, qualora intervenissero diverse ed ulteriori indicazioni da parte delle Amministrazioni competenti;
3. di disporre la pubblicazione dell'allegato Protocollo operativo nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, nonché nella intranet dell’Istituto;
4. di dare altresì mandato ai Direttori/Responsabili di garantire la massima diffusione dell'allegato Protocollo operativo a tutto il personale di afferenza;
5. di attestare che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:


Sveva Borin



PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. *WHISTLEBLOWING*) E RELATIVE FORME DI TUTELA

Sommario

Art. 1 – Fonti normative	2
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 – Oggetto e finalità del protocollo operativo.....	3
Art. 4 – Ambito soggettivo di applicazione	4
Art. 5 – Contesto lavorativo.....	5
Art. 6 – Requisiti della segnalazione	5
Art. 7 – Oggetto della segnalazione.....	6
Art. 8 – Contenuto della segnalazione.....	8
Art. 9 – Destinatari delle segnalazioni.....	8
Art. 10 – Modalità di presentazione delle segnalazioni.....	9
Art. 11 – Pre-istruttoria.....	11
Art. 12 – Istruttoria.....	12
Art. 13 – Conclusione e misure di prevenzione.....	12
Art. 14 – Tutele di persone diverse dal segnalante.....	13
Art. 15 – Tutela della riservatezza.....	14
Art. – 16 Protezione dalle ritorsioni e relative condizioni.....	16
Art. 17 – Giusta causa di rilevazione di notizie coperte da segreto e limitazione responsabilità.....	17
Art. 18 – Divieto di rinunce e transazioni.....	18
Art. 19 – Responsabilità del segnalante.....	18
Art. 20 – Segreto d’ufficio, doveri di comportamento e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione.....	19
Art. 21 – Modalità e tempi di conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.....	19
Art. 22 Norma di rinvio.....	19




PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. *WHISTLEBLOWING*) E RELATIVE FORME DI TUTELA

Art. 1 - Fonti normative

Il presente protocollo è redatto e aggiornato nel rispetto della seguente normativa di riferimento:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm. - “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. - “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 – “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm. - “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - RGPD);
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. - “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall’ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2022, adottato dall’ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 di prima applicazione, adottato con propria deliberazione n. 278 del 2022;
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025: sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, adottata con propria deliberazione n. 205 del 28/07/2023;
- Linee guida in materia, approvate da A.N.AC. con Delibera n°311 del 12 luglio 2023, sullo schema delle quali è stato espresso dal Garante Privacy il parere favorevole n. 304 del 6 luglio 2023.




Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Protocollo Operativo, si intende per:

- a. “corruzione”, le varie situazioni, in senso lato, in cui si riscontri nell’ambito dell’attività amministrativa l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; le situazioni rilevanti ricomprendono quindi non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui alla normativa vigente, ma anche quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, emerga un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso distorto delle funzioni attribuite;
- b. «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- c. «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- d. «persona segnalante» o “Whistleblower”: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
- e. PIAO: Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80;
- f. PNA: Piano Nazionale Anticorruzione;
- g. Regolamento (UE) 2016/679: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- h. «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- i. RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli
- j. «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

Art. 3 — Oggetto e finalità del protocollo operativo



Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, relativo alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Il presente Protocollo Operativo fornisce indicazioni sulle segnalazioni di illeciti, cosiddetto *whistleblowing*, effettuate all'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli (di seguito "IOR" o "Istituto").

La finalità del presente protocollo è rivolta a:


- favorire la cultura della legalità all'interno dell'Istituto, attribuendo allo strumento del whistleblowing la funzione di permettere una sollecita e riservata collaborazione tra il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed il personale di IOR;
- facilitare le segnalazioni relative ad eventi corruttivi, contrastando l'illegalità e garantendo la tutela dei soggetti che effettuano segnalazioni di condotte illecite, di natura commissiva od omissiva, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- rendere note ai potenziali segnalatori di illecito le corrette modalità di effettuazione delle segnalazioni, le indicazioni relative ai requisiti minimi di contenuto, ai possibili destinatari, e alle misure di protezione del segnalante disciplinate dalla normativa in vigore.

Non sono disciplinate dal presente protocollo le procedure relative alle segnalazioni esterne, alle divulgazioni pubbliche e alle modalità di effettuazione delle comunicazioni di ritorsioni, che si ritiene di aver subito a causa della segnalazione, per le quali si fa rinvio alla normativa di riferimento e alle Linee Guida ANAC.

Art. 4 - Ambito soggettivo di applicazione

Sono legittimate ad effettuare una segnalazione godendo delle tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023 i seguenti soggetti:

- dipendenti di IOR e dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, di enti pubblici economici, di società in controllo pubblico, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio che prestano servizio presso IOR in posizione di comando, distacco o in situazioni analoghe;
- lavoratori autonomi, compresi lavoratori con contratto d'opera, lavoratori esercenti professioni intellettuali con obbligo di iscrizione in appositi albi o elenchi, prestatori d'opera intellettuale, lavoratori con rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del c.p.c., lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che svolgono la propria attività lavorativa presso IOR;
- lavoratori o collaboratori di soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di IOR;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso IOR;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso IOR;



- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso IOR.

Le tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023 si applicano ai soggetti sopra indicati anche qualora la segnalazione sia effettuata nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Art. 5 – Contesto lavorativo


Le informazioni relative alle violazioni oggetto di segnalazione devono essere acquisite dalla persona segnalante durante le attività lavorative o professionali, di volontariato o tirocinio, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 4 del presente protocollo operativo.

Attraverso tali attività, la persona segnalante, indipendentemente dalla natura delle stesse, può acquisire informazioni sulle violazioni e nel relativo ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione, o di divulgazione pubblica, o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Art. 6 – Requisiti della segnalazione

La segnalazione tutelata dal presente protocollo operativo deve, alla luce del d. lgs. 24/2023, possedere i seguenti requisiti:

- deve essere effettuata da un soggetto appartenente ad una delle categorie previste dall'articolo 4 del presente protocollo;
- deve avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Istituto, come specificato nell'articolo 7 del presente protocollo;
- deve essere effettuata secondo una delle modalità previste all'articolo 10, salvo i casi ivi previsti;
- la segnalazione deve inoltre possedere le caratteristiche di cui all'articolo 8;
- la persona segnalante deve essere venuta a conoscenza dei fatti segnalati nell'ambito del proprio contesto lavorativo.



Art. 7 – Oggetto della segnalazione


La persona segnalante può effettuare segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti o omissioni che ledono, o potrebbero ledere, l'interesse e/o l'integrità di IOR. È sufficiente che il whistleblower abbia il fondato sospetto di violazioni commesse, o che potrebbero essere commesse, in presenza di elementi precisi e concordanti.

Le violazioni che possono essere segnalate devono consistere in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle lettere successive;
- b) illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea e delle disposizioni nazionali di attuazione relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea tutelati ai sensi dell'art. 325 del TFUE (lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea). Esempi di tali violazioni possono essere costituiti dalla corruzione o da qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione europea;
- d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, par. 2, del TFUE), comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'UE nei settori indicati alle lettere c), d) ed e). Sono ricondotte in tale ambito le pratiche abusive cui possono fare ricorso le imprese che assumono una posizione dominante sul mercato contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

A titolo meramente esemplificativo, tra le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela potrebbero essere comprese le seguenti:

- a) azioni e/o omissioni che configurano reati contro la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- b) violazioni del Codice di Comportamento o di ogni altro Regolamento o Protocollo dell'istituto, compreso il Codice di condotta per l'integrità della ricerca;
- c) violazioni di norme di legge o di regolamento;
- d) illegittimità o illeciti amministrativi che possono comportare danni patrimoniali e di immagine all'Istituto, ad altre Pubbliche Amministrazioni o alla collettività;



- e) condotte che inquinino l'azione amministrativa (es. sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro);
- f) condotte che possono comportare un pregiudizio per gli utenti, dipendenti o altri soggetti che svolgono la propria attività presso l'Istituto;
- g) condotte che arrechino un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, nonché all'ambiente.

Sono ricomprese tra le violazioni segnalabili ai fini del presente protocollo anche le condotte volte ad occultare le violazioni come, ad esempio, l'occultamento o la distruzione di prove circa la commissione della violazione.


Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che il segnalante sa essere false, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (le cosiddette voci di corridoio).

Non sono inoltre segnalabili le contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o che attengono ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate, che costituiscono eventualmente oggetto di altre procedure (es. Comitato Unico di Garanzia, Consiglieri di Fiducia). Si pensi, ad esempio, alle vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore. Possono essere tuttavia ricondotte nelle tutele di whistleblowing le segnalazioni nelle quali un interesse personale concorra con quello della salvaguardia dell'interesse pubblico e dell'integrità di IOR.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente protocollo anche quelle segnalazioni di violazioni già disciplinate da direttive o regolamenti europei o da atti nazionali di attuazione dei citati atti europei e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'UE di cui all'art. 1, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 24/2023 e in particolare relativi a:

- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;
- norme di procedura penale. In particolare, va salvaguardato l'obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.;
- disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in



essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 8 – Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata per consentire al RPCT di svolgere le opportune verifiche e dare efficace seguito alla stessa. In particolare, devono essere indicati:

- nome e cognome del segnalante;
- una esaustiva descrizione dei fatti oggetto di segnalazione comprensiva ove possibile delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolti i fatti oggetto di segnalazione;
- nome e cognome della persona cui attribuire i fatti segnalati o comunque le informazioni che consentano di identificare detta persona;
- se conosciuti, l'indicazione dei nominativi di eventuali testimoni;
- ogni altra informazione e documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati a supporto di quanto riportato.

Il segnalante se ritiene può fornire anche i propri dati di contatto (telefono o mail).

La segnalazione mancante di nome e cognome della persona segnalante è ritenuta anonima e sarà trattata alla stregua di segnalazioni ordinarie solo se adeguatamente circostanziata e resa con tale dovizia di particolari da permettere la ricostruzione delle presunte fattispecie di illecito e il collegamento delle stesse a determinati avvenimenti e a responsabilità soggettive identificabili.


Art. 9 – Destinatari delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere trasmesse al RPCT dell'Istituto secondo le modalità previste all'articolo 10 del presente protocollo.

Qualora il segnalante trasmetta la segnalazione ad un soggetto diverso dal RPCT (per esempio, al superiore gerarchico) ai sensi degli artt. 8 e 13 del d.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii., tale soggetto trasmette la segnalazione al RPCT, entro 7 giorni dal suo ricevimento, informando il segnalante dell'avvenuta trasmissione.

Qualora, da una prima analisi della segnalazione, il RPCT ritenga di trovarsi in situazione di conflitto di interessi, ne informa il Direttore Generale perché sia individuato, per gestire la segnalazione, un soggetto sostituto in possesso dei requisiti di imparzialità e indipendenza.

Se la persona segnalante riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, l'invio della segnalazione al RPCT non lo esonera dall'obbligo di denuncia alla competente Autorità giudiziaria per i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p.



Il whistleblower può utilizzare il canale di segnalazione esterna attivato presso l'ANAC solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:


- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del d. lgs. n. 24 del 2023 (come, ad esempio, nei casi in cui le segnalazioni interne non siano in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti di cui all'articolo 14 del presente protocollo sulla tutela di persone diverse dal segnalante);
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, la quale non ha avuto seguito entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 10 – Modalità di presentazione delle segnalazioni

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023, le segnalazioni possono avvenire in forma scritta o in forma orale.

Le modalità con cui effettuare la segnalazione all'Istituto - quindi tramite il canale di segnalazione interna - possono essere, nello specifico, le tre di seguito descritte:

- a. **In via preferenziale in forma scritta**, compilando il form on line presente sull'apposita piattaforma informatica, reperibile nella sezione del sito istituzionale dedicata al whistleblowing al link <https://ior.whistleblowing.it>. Tale piattaforma si avvale di un protocollo di crittografia in grado di garantire una rafforzata tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata. L'applicativo, in cui risulta ricevente esclusivamente il RPCT, genererà un codice identificativo univoco di 16 cifre mediante il quale il *whistleblower* potrà dialogare con il RPCT tramite la piattaforma informatica; il citato codice dovrà quindi essere conservato dal segnalante per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare il riscontro dell'RPCT e dialogare con quest'ultimo, rispondendo a richieste di eventuali chiarimenti o approfondimenti. Tale segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno.
- b. In forma orale mediante contatto telefonico con l'RPCT, in determinati giorni ed orari, attraverso linea telefonica dedicata. La telefonata sarà preceduta da un breve messaggio registrato che specificherà giorni ed orari in cui effettuare la segnalazione telefonica nonché quali dati dovranno essere forniti al momento della segnalazione. Non sarà possibile lasciare risposte o messaggi registrati. All'inizio della telefonata tra RPCT e segnalante, verrà chiesto a quest'ultimo di



scegliere tra formalizzazione della segnalazione mediante relativa trascrizione a cura dell'RPCT, e conferma da parte del segnalante, sul form on line presente sulla citata piattaforma informatica, oppure redazione di verbale cartaceo poi sottoscritto dal segnalante e dal RPCT nell'ambito di un successivo incontro. La possibilità di tale scelta verrà anticipata anche nel messaggio registrato di apertura della telefonata. Nel caso di scelta della prima opzione, l'RPCT, una volta compilato il form, nel corso della medesima telefonata comunica al segnalante il codice identificativo univoco generato dal sistema, utile al segnalante per l'immediata conferma del contenuto della segnalazione e per eventuali successive interlocuzioni con l'RPCT sulla segnalazione medesima. Il n. telefonico a ciò dedicato è rinvenibile nella pagina dedicata al Whistleblowing del sito web dell'Istituto. Ulteriori eventuali interlocuzioni tra RPCT e segnalante seguono le modalità descritte sopra, in quanto applicabili al caso concreto.

- c. In forma orale, a richiesta del segnalante, mediante incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole, con l'RPCT dell'Istituto che, alla luce di quanto previsto dall'art. 14 comma 4 del D.lgs. 24/2023, redige, previo consenso, apposito verbale, poi sottoscritto da parte della persona segnalante e dal RPCT stesso. La segnalazione effettuata dal whistleblower durante l'incontro può essere corredata da documentazione a supporto dei fatti segnalati.

L'incontro tra RPCT e segnalante avverrà in modalità protetta, in luogo individuato di volta in volta, all'interno dell'Istituto, così da assicurare la protezione e la riservatezza del segnalante.

Per gli eventuali successivi incontri si utilizzeranno le medesime modalità protette del primo incontro; da ciascuno di tali ulteriori incontri esiterà un'integrazione del primo verbale da confermare e sottoscrivere da parte del segnalante e del RPCT.


I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati o comunque non saranno ulteriormente trattati.

In caso di smarrimento del codice identificativo il segnalante non potrà più effettuare l'accesso alla segnalazione e tale codice non potrà essere recuperato né duplicato. È quindi onere del segnalante averne adeguata cura. In caso di smarrimento, il segnalante dovrà quindi procedere con una nuova segnalazione avendo la possibilità sulla piattaforma di richiamare la precedente compilando i campi richiesti.

La conservazione sia del verbale di cui al punto c) sia dell'eventuale verbale di cui al punto b) sarà effettuata nel rigoroso rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali, in particolare per quanto attiene agli aspetti relativi alla sicurezza del trattamento, mediante l'adozione di idonee misure a garanzia della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità del dato.

Quanto ai termini di conservazione, si rinvia a quanto indicato nell'art. 21 di questo protocollo operativo.

Le segnalazioni, anche quelle rese in forma anonima, possono essere iscritte in apposito registro riservato, detenuto dal RPCT. Il whistleblower e i soggetti tutelati di cui all'art.14 del presente protocollo possono richiedere agli enti del Terzo settore iscritti all'elenco istituito presso l'ANAC, informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla



protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona segnalata, sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 18 del D.lgs. n. 24/2023).

Art. 11 – Pre-istruttoria


A seguito della segnalazione effettuata con la modalità di cui all' articolo 10 lettera a) del presente protocollo, il RPCT provvede a comunicare l'avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dall'acquisizione della stessa, fatti salvi il caso di esplicito rifiuto del *whistleblower* o i casi in cui la comunicazione possa recare pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità di quest'ultimo. Qualora la segnalazione venga effettuata o confermata nel corso di un incontro diretto con il RPCT, la sottoscrizione del verbale soddisfa l'adempimento informativo. Qualora la segnalazione venga effettuata con la modalità di cui al punto b) prima opzione, l'adempimento informativo viene soddisfatto mediante la conferma da parte del segnalante, sulla piattaforma, del contenuto della segnalazione.

Il RPCT svolge quindi una prima attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti essenziali prevista nella normativa e dal presente protocollo operativo, per poter accordare al segnalante le tutele previste.

In caso di segnalazione ritenuta incompleta, parziale o non del tutto chiara, l'RPCT potrà richiedere al segnalante di chiarire e/o integrare fatti e informazioni, per consentire l'avvio delle verifiche interne. Tale richiesta interrompe il conteggio dei giorni entro cui deve essere compiuto l'esame della segnalazione. Trascorsi 15 giorni dalla richiesta di accertamenti, senza ricevere alcuna risposta da parte del segnalante, l'RPCT procederà con l'archiviazione della segnalazione per mancanza di elementi sufficienti a compiere le verifiche del caso.

Il RPCT può dichiarare inammissibile e/o improcedibile la segnalazione e procedere con l'archiviazione nei seguenti casi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni previste dal D.Lgs. 24/2023 e dall'art. 7 del presente protocollo;
- b) manifesta mancanza di interesse pubblico o di interesse all'integrità dell'Istituto;
- c) mancanza di dati e informazioni che costituiscono elementi essenziali della segnalazione indicati all'articolo 8 del presente protocollo;
- d) manifesta incompetenza dell'Istituto sulle questioni segnalate;
- e) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- f) contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o irrilevante;
- g) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione.
- h) mancanza di legittimazione soggettiva del segnalante ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e dell'art. 4 del presente protocollo.



Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, il RPCT archivia la medesima per manifesta incompetenza e provvede a trasmetterla alla competente Autorità giudiziaria o contabile, evidenziando che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*.

I criteri utilizzati dal RPCT per valutare la sussistenza o meno della ipotesi di cui alla lett. b) attengono a:

- a) rilevanza della violazione in ordine all'interesse pubblico o all'integrità dell'Istituto;
- b) buona fede nella segnalazione, presunta fino a prova contraria;
- c) ragionevolezza della convinzione del segnalante circa l'esistenza (o il rischio) di fatti illegittimi o illeciti.

Effettuate le valutazioni preliminari il RPCT comunica pertanto alla persona segnalante o l'archiviazione della segnalazione, dandone motivazione, o l'avvio dell'istruttoria per accertata sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Art. 12 – Istruttoria della segnalazione


Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'attività di istruttoria costituita dalla verifica ed analisi delle presunte violazioni segnalate, per valutare la sussistenza dei fatti indicati e le eventuali misure da adottare.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può effettuare ogni attività ritenuta opportuna come:

- a) avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso integrazioni, chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nella piattaforma informatica o anche di persona;
- b) acquisire atti, documenti ed avvalersi del supporto di altri uffici, servizi o strutture dell'Istituto, interaziendali, metropolitani, i quali sono tenuti a prestare la propria collaborazione, alla luce degli artt. 7 del Codice di comportamento dell'Istituto e 8 del Codice di comportamento nazionale, fornendo quanto richiesto dal RPCT entro il termine da quest'ultimo indicato;
- c) coinvolgere terze persone, indicate dal segnalante, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato;
- d) sentire la persona coinvolta, anche su sua richiesta, e richiedere osservazioni scritte e documenti
- e) richiedere, in particolare, alla Direzione Generale di attivare il Servizio Ispettivo Metropolitano qualora si ritengano necessarie particolari attività di verifica e ispezione.

Nello svolgimento delle attività istruttorie, laddove si renda necessario, il RPCT potrà condividere il contenuto della segnalazione con i soggetti di cui alle lettere b) ed e) del comma precedente, nella misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto alle attività richieste (es. estratti del contenuto della segnalazione, informazioni in essa contenute, ecc.).

Art. 13 – Conclusione e misure di prevenzione



Il RPCT, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, provvede a dare riscontro alla persona segnalante, dando notizia delle azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, dell'esito dell'attività istruttoria e delle eventuali misure adottate.


Qualora, a seguito dell'attività istruttoria svolta, il RPCT ravvisi elementi di manifesta infondatezza delle violazioni segnalate, ne dispone l'archiviazione. Qualora, invece, il RPCT ravvisi elementi a supporto della fondatezza della segnalazione, in relazione alla natura e tipologia della violazione, provvederà a:

- a) informare la Direzione Generale per le azioni che, nel caso concreto, si rendessero necessarie a tutelare l'interesse e l'integrità dell'Istituto;
- b) comunicare l'esito dell'attività istruttoria, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, al Responsabile della struttura o servizio di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i seguiti di competenza;
- c) comunicare all'UPD competente l'esito dell'attività istruttoria per i profili di responsabilità disciplinare, trasmettendo, ove necessario e nei limiti previsti dal successivo articolo 14, estratti della segnalazione;
- d) trasmettere la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alla competente Autorità giudiziaria o contabile, qualora i fatti accertati rilevino sotto il profilo penale o contabile, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*. Su richiesta dell'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce l'identità del segnalante;
- e) adottare o proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari atti amministrativi per il pieno ripristino della legalità;
- f) con la collaborazione del Responsabile del relativo processo/attività, valutare e mettere in atto le relative misure di prevenzione.

Art. 14 – Tutele alle persone diverse dal segnalante

Godono delle misure di protezione per le ritorsioni ai sensi di quanto previsto dal Capo III del D.lgs. n. 24/2023 e dal presente protocollo i seguenti soggetti:

- il facilitatore, ovvero il soggetto che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante, ovvero quei colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora;



- gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone;
- i segnalanti anonimi, qualora siano stati identificati e abbiano subito ritorsioni.

Art. 15 – Tutela della riservatezza

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. n. 24/2023, in modo da garantire la tutela dei diritti e delle libertà del segnalante, della persona cui sono riferiti i fatti segnalati, del facilitatore e della persona menzionata nella segnalazione.

L'identità del segnalante e qualsiasi informazione o elemento contenuti nella segnalazione che possano rendere, direttamente o indirettamente, identificabile tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dal RPCT.

Qualora però nel corso delle attività istruttorie si ritenga indispensabile la rivelazione dell'identità del segnalante, anche ai fini della difesa della persona coinvolta, a persone diverse dal RPCT (si pensi, ad esempio, al personale degli uffici coinvolti nella gestione della segnalazione), l'eventuale rivelazione dell'identità della persona segnalante è condizionato dalla previa acquisizione dell'espresso consenso della medesima e dalla notifica in forma scritta delle motivazioni alla base della necessità di svelare la sua identità (art. 12, comma 6 del D.lgs. n. 24/2023).


Nei casi di cui al comma precedente, ove la persona segnalante non ritenga di voler fornire il consenso, il RPCT trasmette estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione e, se necessari, anche gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, appurando che non siano presenti elementi che possano rendere identificabile il whistleblower.

La riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante (art. 12, comma 7 del D.lgs. n. 24/2023).

La stessa riservatezza va garantita anche quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle previste all'articolo 10 del presente protocollo o perviene a soggetti dell'Istituto diversi dal RPCT.

Il RPCT ed eventuali altri soggetti interni all'Istituto coinvolti nella gestione della segnalazione, anche accidentalmente, sono tenuti alla rigorosa osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali e al rispetto in particolare dei principi sanciti all'art. 5 del GDPR e delle istruzioni di carattere generale impartiti dall'Istituto, in qualità di Titolare del trattamento, all'atto della nomina di autorizzato al trattamento dei dati personali.

L'Applicativo informatico, il cui accesso è consentito esclusivamente al RPCT, utilizza strumenti di crittografia che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione allegata. Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni segnalate e dell'identità della persona segnalante, l'Applicativo informatico è configurato in modo da consentire al RPCT la



consultazione del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, così da ridurre il download o la stampa delle stesse. Ogni accesso all'Applicativo è automaticamente registrato e tracciato dal sistema.

La linea telefonica dedicata è ad uso esclusivo del RPCT.


Il RPCT è tenuto a trattare i dati personali del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione con la massima cautela e ad osservare l'obbligo di riservatezza anche quando la segnalazione viene effettuata mediante un incontro diretto.

L'identità del segnalante nei procedimenti penale, contabile, disciplinare è tutelata secondo le modalità di seguito riportate:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.3;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante può essere svelata dall'Autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174);
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Su richiesta, il RPCT trasmette estratti anonimizzati della segnalazione al Responsabile dell'UPD competente. Qualora ricorra la condizione di cui al secondo periodo, il RPCT, su richiesta del Responsabile dell'UPD competente, acquisisce il consenso espresso del segnalante, previa notifica in forma scritta delle ragioni della rivelazione della sua identità. Tra le ragioni che possono motivare l'eventuale disvelamento dell'identità del segnalante rientra l'ipotesi in cui la contestazione di addebito, non basandosi su ulteriori e distinti accertamenti, si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni del segnalante rese al momento della segnalazione.

La segnalazione e la documentazione allegata sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

A tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, l'art. 2-undecies, comma 1, lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che il soggetto coinvolto nella segnalazione, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Istituto, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di rivolgersi all'istituto, titolare del trattamento, e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 dal



Regolamento (UE) 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

In conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, IOR, Titolare del trattamento, fornisce al segnalante, in qualità di interessato, le informazioni sul trattamento dei dati personali dallo stesso resi e conferiti al fine di segnalare condotte illecite, mediante pubblicazione nella specifica sezione sul whistleblowing del sito internet dell'Istituto.


Art. 16 – Protezione dalle ritorsioni e relative condizioni

È vietato, alla luce del d. lgs. 24 del 2023, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La ritorsione di cui al precedente comma è vietata anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 14 del presente protocollo.

A titolo esemplificativo, sono considerate ritorsioni:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, graduale e progressivo svuotamento delle mansioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito negative o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o altre sanzioni, anche pecuniarie;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata ingiustificata ammissione ad una



procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto;

- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il segnalante e i soggetti di cui all'articolo 14 possono:

- qualora ritengano di aver subito ritorsioni, darne comunicazione ad ANAC, nelle modalità da quest'ultima indicate;
- richiedere informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulla protezione dalle ritorsioni agli enti del Terzo settore iscritti all'elenco istituito presso l'ANAC;
- ottenere tutela dinanzi all'Autorità giudiziaria che può adottare, anche provvisoriamente, tutte quelle misure necessarie a tutelare la situazione giuridica soggettiva azionata, compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione sul posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi.

Le condotte o gli atti ritorsivi si presumono effettuati a causa della segnalazione. L'onere della prova che tali comportamenti, atti o omissioni siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha attuati.

Qualora la persona segnalante abbia presentato una richiesta risarcitoria e dimostri di aver effettuato una segnalazione ai sensi del presente protocollo e di aver subito un danno, si presume che quest'ultimo sia conseguenza della segnalazione, salvo prova contraria.


Affinché possano applicarsi le tutele di cui al presente articolo il segnalante deve aver effettuato la segnalazione ai sensi del D.lgs. 24/2023 e al momento della segnalazione doveva avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere.

Art. 17 – Giusta causa di rivelazione di notizie coperte da segreto e limitazione della responsabilità

La persona segnalante che rivela o diffonde informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto (escluso il segreto professionale forense e medico),
- relative alla tutela del diritto d'autore,
- relative alla protezione dei dati personali,
- che offendono la reputazione della persona coinvolta nella segnalazione,

mediante apposita segnalazione presentata ai sensi del D.lgs. 24/2023 e secondo le modalità previste dal presente protocollo, non è punibile e non incorre in altre ulteriori responsabilità, anche di natura civile o amministrativa se, al momento della rivelazione o diffusione, vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni sia necessaria per svelare la violazione.



Alle condizioni previste al comma 1 le rivelazioni effettuate dal segnalante costituiscono giusta causa di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.), rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.) e il segnalante non può essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

Salvo che il fatto costituisca reato, la persona segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, se l'acquisizione alle informazioni sulle violazioni o l'accesso alle stesse e i comportamenti, gli atti o le omissioni compiuti sono collegate alla segnalazione e se sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 18 – Divieto di rinunce e transazioni

Ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 24/2023, le rinunce e le transazioni, integrali o parziali che hanno ad oggetto i diritti le tutele previste dal citato D.lgs. n. 24/2023 e dal presente protocollo operativo, non sono valide salvo quelle sottoscritte nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative, sindacali).

Art. 19 – Responsabilità del segnalante


Nel caso la segnalazione risulti priva di fondamento e il RPCT reputi che la segnalazione è stata deliberatamente inoltrata a fini diffamatori e/o calunniatori, saranno valutate le opportune azioni di responsabilità disciplinare o penale per dolo o colpa nei confronti della persona segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della dichiarazione.

Qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di calunnia o di diffamazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele da condotte o atti ritorsivi subiti non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare. La garanzia rispetto al godimento delle tutele è quindi strettamente collegata alla buona fede della persona segnalante, da intendersi come assenza di volontà di rendere informazioni false con dolo o colpa, che cessa solo in presenza di un'eventuale sentenza di primo grado (in sede penale o civile) sfavorevole alla persona segnalante.

ANAC applica al segnalante la sanzione amministrativa prevista dalla normativa, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della medesima per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la persona segnalante sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Sono, altresì, fonte di responsabilità disciplinare forme di abuso quali, ad esempio, segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra forma di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente protocollo.

Le tutele di whistleblowing non operano nei riguardi della persona segnalante che viola la legge allo scopo di reperire informazioni, indizi o prove di presunti illeciti commessi sul luogo di lavoro.



Art. 20 – Segreto d’ufficio, doveri di comportamento e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione

Nei limiti necessari per lo svolgimento delle procedure di gestione delle segnalazioni di cui al presente protocollo, tutte le notizie, le informazioni e/o i dati acquisiti nel corso delle attività di gestione della segnalazione sono tutelati dal segreto d’ufficio, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia agli organi preposti interni o all’Autorità giudiziaria o contabile.

Il RPCT e i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti al rispetto dei doveri di comportamento previsti nel Codice di comportamento di IOR e all’osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali e delle istruzioni di carattere generale impartiti dall’Istituto, in qualità di Titolare del trattamento, all’atto della nomina di autorizzato al trattamento dei dati personali.

La violazione degli obblighi e dei doveri di cui al presente articolo da parte dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione e di coloro che in Istituto possono conoscere la segnalazione è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.

Art. 21 – Modalità e tempi di conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

In ottemperanza alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati contenuti nella segnalazione e la relativa documentazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

In caso di segnalazione in modalità informatica, l’Applicativo di whistleblowing è implementato su cloud del Fornitore; esso presenta elevate garanzie di sicurezza, grazie al completo controllo da parte dell’Applicativo delle funzionalità di sicurezza e delle policy di data retention e cancellazione sicura.

Il verbale redatto a seguito di incontro tra la persona segnalante e il RPCT e l’eventuale documentazione consegnata sono conservati dal RPCT nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 22 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa dell’Unione europea, nazionale e regionale vigente in materia, nonché alle determinazioni, delibere e linee guida di ANAC.

Per quanto attiene al regime sanzionatorio, relativamente alla violazione del presente regolamento e delle norme di riferimento, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.